

LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2022-2023

*Il disegno di **legge di delegazione europea 2022-2023** rappresenta, insieme al disegno di legge europea, **uno degli strumenti legislativi** che assicurano il **periodico adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea**.*

*Il provvedimento, **presentato dal Governo il 27 luglio scorso**, approda, solo ora, in Aula, dove **la discussione generale è iniziata il 4 dicembre scorso**, e deve ancora **passare al Senato**, dove molto probabilmente sarà esaminato solo **il prossimo anno** e in caso di modifiche, ritornare alla Camera. **Un ritardo “clamoroso e gravissimo”**, quindi, denunciato dal **Partito Democratico**. Il quadro normativo italiano – ha ricordato [Piero De Luca \(PD-IDP\)](#), [intervenendo in Aula](#) – prevede che la legge di delegazione debba essere innanzitutto presentata entro il 28 febbraio di ogni anno e che, semmai, entro il 31 luglio di ogni anno, può essere presentata una seconda legge di delegazione. “Noi, invece, ci troviamo a discutere di **un provvedimento che è stato presentato, in prima battuta, con 6 mesi di ritardo**, quindi con mesi e mesi di ritardo, quando doveva essere presentato un secondo provvedimento del genere”.*

Il testo prevede il recepimento di direttive importanti di interesse generale.

*Vi è, innanzitutto, **il recepimento della direttiva sui salari minimi**. Una questione sulla quale **il Governo e la sua maggioranza sono in grande difficoltà**, come è risultato dal dibattito parlamentare sulla **proposta di legge presentata dal Partito Democratico** e dalle altre forze di opposizione ([v. dossier n. 75 del 6 dicembre 2023](#)), per inserire nel nostro ordinamento, finalmente, una soglia minima legale, pari a 9 euro l'ora, “**per risolvere o provare ad arginare il dramma di 3 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori poveri**, cioè lavoratrici e lavoratori che, pur lavorando e pur avendo un'occupazione, **ricevono un salario che per noi equivale a sfruttamento**”.*

*Un'altra direttiva è quella volta a **garantire il principio della pari retribuzione** tra uomini e donne, a parità di lavoro. Ci sono norme legate alla **protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni**. Ci sono norme volte a **ridurre le emissioni gas serra**. Ci sono norme volte a tutelare i nostri cittadini e le pubbliche amministrazioni rispetto ai **rischi derivanti dagli attacchi cyber**, dagli attacchi online, quindi volte a rafforzare la cybersicurezza nel nostro Paese.*

*Tutto potevamo immaginare fuorché **un ritardo su questo provvedimento**, su cui pure c'è stato peraltro proprio un elemento di criticità, legato al reperimento di risorse da parte del Governo.*

*Ancora, **ci sono norme legate alla gestione della crisi bancaria**, al rafforzamento della **tutela dei consumatori e dei risparmiatori** italiani ed europei. Anche su questo punto, però, non ci si stupisce per il ritardo con il quale sta agendo il Governo, perché, come ha ribadito **Piero De Luca (PD-IDP)**: “c'è un provvedimento, uno strumento che solo l'Italia non*

ha recepito e approvato, ratificandone le modifiche, che è **la riforma del MES**". La riforma di **uno strumento**, che esiste dal 2012, il quale **migliorerà semplicemente le tutele dei risparmiatori italiani ed europei**, perché c'è una norma, il cosiddetto "backstop", che consente di sostenere, con risorse del MES, il Fondo unico per le risoluzioni bancarie, per le crisi bancarie, e **consente al MES di intervenire in caso di crisi di istituti bancari**, tutelando i risparmiatori e i consumatori italiani ed europei.

"Voi state bloccando questa norma – ha concluso Piero De Luca (PD-IDP) – ancora una volta decidendo di non decidere rispetto alla ratifica della modifica al Trattato MES. Siamo l'unico Stato a non averlo ancora fatto, in un contesto nel quale, peraltro, l'Italia rischia di perdere credibilità sui tavoli europei di Bruxelles in un momento in cui è necessario e indispensabile chiudere, invece, il negoziato per la riforma del Patto di stabilità e crescita".

Altro tema che ha acceso il dibattito in Aula, è stato l'approvazione, con i voti della maggioranza di centrodestra, di **un emendamento del deputato di Azione, Enrico Costa**, che prevede lo **stop alla pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare fino all'udienza preliminare**. Il Partito Democratico ha votato contro questo emendamento, definito dalla stampa una **"legge bavaglio"**. [Federico Gianassi \(PD-IDP\) intervenendo in Aula](#), contro quella che ha definito una **"delega in bianco" al Governo**, ha ribadito che: **"in un regime democratico, in un Paese democratico l'esercizio della giurisdizione è pubblico e trasparente, soprattutto laddove tocca diritti fondamentali, come quello della libertà dell'individuo"**.

Per queste ragioni, **il Partito Democratico si è astenuto nel voto finale** di questo provvedimento. Come ha spiegato [Giovanna Iacono \(PD-IDP\)](#): **"Non possiamo sottrarci alla responsabilità che abbiamo, come partito e come Paese, nei confronti delle istituzioni europee e sappiamo che l'Italia è tra i Paesi più in difficoltà, per esempio, sul fronte delle procedure di infrazione. Noi ci asteniamo con lo stesso spirito di responsabilità messo a disposizione del nostro Paese in occasione del voto sul decreto-legge Infrazioni e su altri provvedimenti sul percorso di integrazione europea del nostro Paese. E ci auguriamo ancora, seppur con poche speranze, che questo Governo metta la stessa dose di responsabilità anche sul MES"**.

...

Il provvedimento, a seguito delle modifiche apportate prima in Commissione, in sede referente, e poi in Aula, consta ora di 19 articoli, di cui 2 aggiuntivi, divisi in tre Capi. L'articolato contiene principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a nuove direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 6 regolamenti europei. L'annesso allegato A, che originariamente elencava 10 direttive da recepire con decreto legislativo, a seguito dell'esame in sede referente ne contiene 7.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023" ([AC 1342](#)) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla XIV Commissione Politiche UE

SINTESI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

Capo I - Disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti dell'Unione Europea

L'articolo 1 reca la **delega legislativa al Governo** per l'adozione dei **decreti legislativi di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea** indicati nell'articolato del provvedimento in esame, nonché per l'attuazione delle **direttive elencate nell'Allegato A**.

L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della [legge n. 234 del 2012](#), una **delega della durata di 18 mesi** per l'emanazione di **disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative** per le **violazioni di obblighi** discendenti da **precetti europei** non trasfusi in leggi nazionali. Può trattarsi di direttive attuate in via regolamentare o amministrativa, ossia con fonti non primarie inidonee a istituire sanzioni penali, o di regolamenti dell'Unione europea.

Capo II - Deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee

L'articolo 3, **modificato durante l'esame** in sede referente della Commissione e poi in Aula, reca specifici **principi e criteri di delega al Governo**, integrati, per il recepimento della direttiva (UE) 2022/ 2555, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per **un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea**. Tale direttiva, il cui termine di recepimento è fissato al 17 ottobre 2024, abroga la direttiva (UE) 2016/1148, la cosiddetta direttiva NIS-2, *Network and information security*, nonché modifica sia il regolamento (UE) 910/2014, **sull'identità digitale**, sia la direttiva (UE) 2018/1972, che ha istituito il **Codice europeo delle comunicazioni elettroniche**.

L'articolo 3-*bis*, introdotto durante esame in Aula con un emendamento a prima firma [Enrico Costa \(AZ-PER-RE\)](#), contiene una delega al Governo che prevede, in particolare, **anche il seguente principio e criterio direttivo specifico**: “modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale prevedendo, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione e in attuazione dei principi e diritti sanciti dagli articoli 24 e 27 della Costituzione, **il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare** finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016”. Il **Gruppo PD-IDP ha votato contro** questa “delega in bianco” al Governo, contestando nel merito il testo approvato, come [ha argomentato in Aula, Federico Gianassi \(PD-IDP\)](#).

L'articolo 4 reca specifici principi e criteri di delega al Governo, anch'essi integrati in sede referente, per il **recepimento**, da effettuarsi entro il 17 ottobre 2024, **della direttiva** (UE) 2022/2557, del 14 dicembre 2022, **relativa alla resilienza dei soggetti critici**, in vigore dal 16 gennaio 2023. L'atto in questione abroga la direttiva 2008/114/CE dell'8 dicembre 2008, con la quale il Consiglio dell'Unione europea ha disciplinato la procedura per l'individuazione e la designazione, da parte degli Stati membri, delle **infrastrutture critiche europee** che si trovano sul loro territorio, definendo altresì un approccio comune per la valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

Ai fini della direttiva 2008/114/CE, recepita in Italia con il d.lgs. 11 aprile 2011, n. 61, per **infrastruttura critica** si intende “**un elemento, un sistema o parte di questo** ubicato negli Stati membri che è **essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale** dei cittadini ed il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un **impatto significativo in uno Stato membro** a causa dell'impossibilità di mantenere tali funzioni”.

L'articolo 4-*bis*, introdotto con un emendamento della Commissione politiche UE, durante l'esame in Aula, reca **specifici principi e criteri di delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161** della Commissione europea, che integra la **direttiva 2001/83/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo **norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano**.

L'articolo 5 contiene i principi e i criteri specifici, alcuni dei quali introdotti in sede referente, di delega al Governo per il **recepimento della direttiva (UE) 2021/2167**, del 24 novembre 2021, relativa ai **gestori di crediti e agli acquirenti di crediti**, che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE. Tale direttiva si propone di incoraggiare lo **sviluppo di mercati secondari dei crediti deteriorati dell'Unione**, eliminando gli ostacoli al trasferimento dei crediti deteriorati da parte di enti creditizi ad acquirenti di crediti e **garantendo**, al tempo stesso, **la tutela dei diritti dei debitori**. La proposta introduce **un regime di armonizzazione minima** cui i gestori e gli acquirenti devono attenersi per operare all'interno dell'Unione, fissando **standard comuni** per garantire l'idonea condotta e la vigilanza.

L'articolo 6 delega il Governo a **recepire la direttiva (UE) 2022/431**, del 9 marzo 2022, la quale modifica la direttiva 2004/37/CE sulla **protezione dei lavoratori** contro i rischi derivanti da **un'esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro** e ne estende l'ambito di applicazione alle **sostanze tossiche per la riproduzione umana**.

L'articolo 7, introdotto con un emendamento presentato dall'opposizione durante l'esame in sede referente, delega il Governo a **recepire la direttiva (UE) 2023/970** del 10 maggio 2023, volta a **rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne** per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, attraverso la **trasparenza retributiva** e i relativi meccanismi di applicazione.

L'articolo 8 delega il Governo a **recepire la direttiva (UE) 2022/2380**, nonché ad assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139. Sia la direttiva (UE) 2022/2380, sia il regolamento (UE) 2018/1139 apportano modifiche alla direttiva (UE) 2014/53, concernente **l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri** relative alla messa a disposizione sul mercato di **apparecchiature radio** e già recepita con il decreto legislativo n. 128 del 2016. Gli ulteriori principi e criteri direttivi specifici assegnati al Governo riguardano le modifiche da apportare al decreto legislativo n. 128 del 2016 per renderlo coerente con il **nuovo quadro normativo**.

L'articolo 9 delega il Governo a **recepire la direttiva (UE) 2022/2438**, la quale modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione (UE) 2014/98, con particolare riferimento agli **elenchi degli organismi nocivi** rilevanti per l'Unione, ai **materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali**, ai materiali di moltiplicazione delle **piante da frutto** e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

L'articolo 10 prevede una serie di principi e criteri direttivi specifici da osservare nell'esercizio della delega per il **recepimento**, entro il 31 dicembre 2023, **delle direttive** (UE) 2023/958 e 2023/959, che hanno modificato la disciplina europea previgente **in materia di riduzione delle emissioni di gas serra**.

L'articolo 11, introdotto in sede referente con un emendamento presentato dai relatori, delega il Governo a **recepire la direttiva** (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) 2014/537, la direttiva 2014/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE, per quanto riguarda la **rendicontazione societaria di sostenibilità** e per l'adeguamento della normativa nazionale.

Capo III - Deleghe al governo per l'adeguamento della normativa nazionale a regolamenti europei

L'articolo 12 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'ordinamento nazionale alle disposizioni del **regolamento** (UE) 2022/2036, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo al **trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale** con strategie di risoluzione a punto di avvio multiplo e ai metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

L'articolo 13 contiene la delega al Governo, da esercitare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del **regolamento** (UE) 2018/1672, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai **controlli sul denaro contante** in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, della Commissione, dell'11 maggio 2021.

L'articolo 14 reca la delega al Governo per adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al **regolamento** (UE) 2022/2554, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla **resilienza operativa digitale per il settore finanziario** e che modifica i regolamenti (CE) 1060/2009, (UE) 648/2012, (UE) 600/2014, (UE) 909/2014 e (UE) 2016/1011.

L'articolo 15 conferisce una delega al Governo per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al **regolamento** (UE) 2022/868 relativo alla **governance europea dei dati**. Il termine per l'esercizio della delega è 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. In base all'articolo 38 del regolamento, l'applicazione dello stesso è invece prevista dal 24 settembre 2023. Il decreto legislativo sarà adottato **previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale**.

L'articolo 16, introdotto in sede referente, prevede principi di delega specifici finalizzati ad adeguare la normativa nazionale al **regolamento** (UE) 2023/1113, del Parlamento europeo e del Consiglio, inerente i **dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate crypto-attività**. Il citato regolamento (UE) 2023/1113 introduce norme riguardanti i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario che accompagnano i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, nonché i dati informativi relativi al cedente e al

cessionario che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività, al fine di **prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo**.

L'articolo 17, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in Commissione in sede referente, reca i criteri e i principi direttivi volti ad assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai contenuti del **regolamento** europeo (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai **mercati delle cripto-attività**, il cosiddetto regolamento MiCA. Il **regolamento MiCA** è volto a fornire chiarezza e certezza giuridica agli emittenti e ai fornitori di cripto-attività, per **rafforzare l'innovazione**, preservando la **stabilità finanziaria e proteggendo gli investitori dai rischi**. Esso fa parte del **pacchetto sulla finanza digitale** adottato dalla Commissione nel settembre 2020.

ALLEGATO A (ARTICOLO 1, COMMA 1)

- 1) **Direttiva** (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la **comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali** (Testo rilevante ai fini del SEE).
- 2) **Direttiva** (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la **tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture**.
- 3) **Direttiva** (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le **aliquote dell'imposta sul valore aggiunto**.
- 4) **Direttiva** (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a **salari minimi adeguati nell'Unione europea**.
- 5) **Direttiva** (UE) 2022/2381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, riguardante il **miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate** e relative misure (Testo rilevante ai fini del SEE).
- 6) 8) **Direttiva** (UE) 2023/946 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda **l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati** e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale (Testo rilevante ai fini del SEE).
- 7) 10) **Direttiva** (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo **scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri** e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio.